

Avv. Vincenzo La Cava
Via Cesare Battisti, 108
98123 MESSINA
avv.vincenzolacava@giuffre.it

TRIBUNALE DI PRATO

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414cpc con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

La Prof.ssa SGRO' Maria nata a Locri il 09/08/1970 e residente a Siderno Marina in Via Torrente Garino, 76 c.f. SGRMRA70M49D976W, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava e che intende ricevere le comunicazioni e i biglietti di cancelleria ai seguenti indirizzi:(avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it;fax090346288,c.f.LCVVCN74D13F158Q) rappresentata e difesa dal sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, *ricorrente*

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA , in persona del
Ministro p.t., *resistente*

nonché

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI REGGIO
CALABRIA, in persona del Direttore p.t.; *resistente*

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PRATO,
in persona del Direttore p.t.; *resistente*

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il



trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D.

La ricorrente è una docente scuola primaria assunta a tempo indeterminato in data 1.9.015, ed attualmente in servizio presso I.C. "Il Pontormo" di Prato . (doc. 1,1 a)

La ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 8.4.016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria (doc.2) collocandosi, quale docente assunta nell.a.c. 015/016 nella c.d fase C , indicando ambiti e scuole disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.

In particolare la docente, con punteggio 45+ 6, ha indicato quali primi ambiti preferiti quelli della Regione Calabria A00010/ A0011/ provincia di Reggio Calabria.

Sicché dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di Reggio Calabria e successivi, per il medesimo posto sono stati collocati ed assegnati docenti partecipanti alle fasi successive B2 B3 C, D, provenienti da Graduatorie ad esaurimento e idonei del concorso 2012 i cui posti andavano assegnati soltanto successivamente a quella dei docenti, come la ricorrente, collocati in fase B1 e rimasti disponibili dalle precedenti



operazioni come da bollettino che si allega.

Più precisamente dall'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati dall'Usp di Reggio Calabria risultano assegnati docenti per effetto dell'illegittima applicazione/attuazione dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016, collocati nella fase B2, B3 , C e D::BARBERIO MARIA CONCETTA 32 AMBITO 0009;BATTAGLIA ANNAMARIA 20 AMBITO 0010;CHIARANTO ROSELLA28 AMBITO 0011; CALCOPIETRO PAOLA 25 AMBITO 0025; COMMISOROSA MARIA 18 AMBITO 0010; CIMATO MARCELLA24 AMBITO 0011; CARULLO MARINA23 AMBITO 11;CARRESI FRANCESCA 24 AMBITO 0011;CARUSO ANTONIO47 AMBITO 0011;COSENTINO ANTONELLA12 AMBITO 0010;AGOSTINO MARIA NICODEMA 30 AMBITO 0010;LAFACE ADELE 21 AMBITO 0010;MUSOLINO VITTORIA 18 AMBITO 0010;NETO ANTONINA 19 AMBITO 0010; SACCAVINO GIULIA 12 AMBITO 0010; VITA MARIA 15 AMBITO 0010 ed a seguire altri docenti in fase d (doc. 3,)

Invece seppur la ricorrente abbia avuto riconosciuto il punteggio base 45 oltre 6 per il ricongiungimento ed abbia indicato Ambiti territoriali in ordine di preferenza,(prime preferenze Regione Calabria A0010/A0011/009 non le è stata assegnato il movimento richiesto. (doc.4)

Difatti, l'amministrazione scolastica ha comunicato alla ricorrente di non aver ottenuto il trasferimento richiesto contrariamente ai contro interessati i quali invece si sono visti assegnare l'ambito indicato dalla ricorrente.



La predetta procedura cozza persino con la legge di attuazione a cui si riferisce ed in particolar modo ai commi 98, 100 e 101 della L. 107/2015 laddove si indica quale unico principio per far fronte alle esigenze della mobilità dei docenti quello dello **scorrimento delle graduatorie** secondo il maggior punteggio, tenendo conto del punteggio complessivo e quindi delle preferenze nelle attribuzioni degli incarichi.

Tale principio è stato disatteso da un software elaborato dal Miur per mezzo di un algoritmo impazzito!

A fronte di tale evidente lesione la ricorrente, si vedeva costretta a recarsi presso la sede di titolarità non ottenendo l'ambito richiesto per l'anno 2016/017 ed ha scoperto la illegittimità delle operazioni di mobilità e ciò in virtù di una procedura viziata *ab origine* per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione art 6 c. 1 ordinanza ministeriale n. 241/2016–
Violazione degli artt . 29,31,39 e 3, Costituzione; Violazione
dell'art 1 comma 3,78, 108, e 196 L. 107/2015 ;

L'illegittimità dei provvedimenti avversati con il presente ricorso discende innanzitutto dalla violazione della disposizione in epigrafe la quale riconosce ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 **una priorità assoluta** di scelta della sede di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, con conseguente **impossibilità di accantonare** parte di questi a favore di docenti **non ancora assunti** in via definitiva ex lege n. 107/2015 in quanto sottoposti a periodo di prova e assegnatari di un posto solo in via provvisoria.



Ed invero , nonostante il legislatore sul punto faccia espresso riferimento a “tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)”, pare incontestabile comela *ratio* della norma sia chiarissima nel salvaguardare il diritto alla scelta della sede di servizio dei docenti assunti in via definitiva prima dell'entrata in vigore della l. n. 107/2015, riservando ai soggetti successivamente assunti ex lege n. 107 i soli posti residuatati in esito alle procedure di mobilità.

Orbene la ricorrente, pur essendo stata assunta nell.a.s. 2015 da Gae non ha, infatti, potuto partecipare alle operazioni di mobilità sui nuovi i posti vacanti di potenziamento previsti dalla legge 107/2015, in quanto le immissioni in ruolo straordinarie (fasi B e C del piano di stabilizzazione) si erano svolte ad anno scolastico iniziato.

A tali docenti assunti entro l'anno scolastico doveva pertanto essere consentito di formulare domanda di trasferimento su **tutti i posti provvisoriamente assegnati nelle fasi B e C del piano di stabilizzazione** prima dell'assegnazione della sede definitiva ai soggetti neoassunti ex lege n. 107/2015.

La ricorrente sebbene titolare di un punteggio più elevato acquisito in virtù **dell'esperienza professionale proveniente dai molti annidi servizio alle dipendenze della P.A.** ha partecipato alla procedura di mobilita016/017.

Ora l'ordinanza ministeriale n. 241 del 08.04.2016 edil CCNI sulla mobilità docenti 2016, all'art 6, hanno



regolamentato la procedura della mobilità del personale docente prevedendo 4 fasi cui si poteva partecipare in relazione a determinati requisiti(punteggio, preferenze, riserve): fase A, fase B, fase C e fase D.

La fase A è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s.2014/2015 e, successivamente, di quelli assunti nel 2015/2016 nell'ambito delle fasi Zero ed A del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase B è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, **successivamente**, alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito (GM) del concorso 2012.

A sua volta la fase B è stata suddivisa in tre sottofasi:

Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 mobilità interprovinciale;

Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità.

La fase C , occupata dalla ricorrente, è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da graduatoria ad esaurimento (GAE) nell'ambito delle fasi B e C del piano straordinario previsto dalla Legge n.107/2015.

La fase D è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 nelle fasi Zero ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso del 2012.

La fase cui ha partecipato ed è stata collocata la ricorrente è la **fase C** tanto che la ricorrente è assunta in ruolo nel 2015 attingendo dalle graduatorie ad esaurimento.

A sua volta la stessa fase B è stata suddivisa in tre



sottofasi:

Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15: mobilità provinciale interprovinciale;

Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità;

Ora le operazioni di mobilità sono state regolamentate dall'art 6 del CCNI laddove chiarisce che: *“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato1”.*

Più precisamente **in ordine alla fase B**, ai sensi dell'art 6, *“Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, come resi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”.*

In particolare per l'effettuazione della fase B, cui partecipano tutti gli assunti entro il '14/15, che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di



valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia dinomina" ..

Orbene la ricorrente non si è vista assegnata il movimento richiesto presso ne su scuola ne su uno dei 3 ambiti indicati.

Di contro, colleghi aventi punteggio inferiore ed inseriti nelle fasi , B3 e D (successiva a quella della ricorrente) sono riusciti ad ottenere, in virtù di un meccanismo elettronico viziato, la sede prescelta a Reggio Calabriae Provincia e ciò in palese contrasto con quanto disposto dagli art 98, 108,96 e segg della legge 107/2015, nella parte in cui lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza e del punteggio complessivo conseguito sono gli UNICI criteri da utilizzare nonché dell'art 28 c.1 DPR28 del 487/1994 e dell'art. 6 comma 1 della ordinanza ministeriale n 241 del 8.4.016 di attuazione del CCNI di pari data che nel descrivere le quattro distinte fasi (A,B,C,D) nelle quali si



collocano le operazioni di mobilità, al primo comma stabilisce l'ordine e le modalità in cui si svolgono nella fase di interesse le procedure di mobilità.

In definitiva le superiori disposizioni che evidenziano *ictu oculi* l'intenzione del legislatore di **premiare l'esperienza acquisita** sul campo sono state clamorosamente disattese dall'amministrazione scolastica e ciò in spregio all'art 97 della Costituzione violando il principio di correttezza e buona fede , imparzialità e buona andamento che regolano la funzione pubblica.

A ciò si aggiunga che sebbene alla ricorrente fosse stata concessa la possibilità di **scegliere la sede** ove svolgere la propria attività e/o servizio non le è stata assegnata ne la scuola ne l'ambito indicato vedendosi così costretta a dover tornare a lavorare presso una sede distante dal luogo di residenza **ove attualmente si trova il pronucleo familiare** penalizzando in maniera discriminatoria nonché ogni più elementare norma posta a tutela della crescita del figlio , del suo fabbisogno quotidiani atteso e ciò in spregio degli artt 3,29,39 e 31 della Costituzione e per violazione dell'art. 1, comma 108, l. n.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all'O.M.), dell'art.6CCNLmobilità scuola dell'8.4.2015 e dell'O.M. n.241/2016.

Orbene appaiono evidenti le illegittimità della procedura di mobilità territoriale e professionale, ex CCNI ed OM n. 241 dell'8.4.2016 atteso che le fasi della procedimentalizzazione della mobilità territoriale e professionale 2016/2017 hanno dato luogo ad una ennesima



illegittima disparità di trattamento, in quanto è stata fatta una distinzione per FASI che non tiene conto del punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, pertanto priva di equità, che, stravolgendo il previgente sistema, enfatizza la partecipazione differenziata a seconda del canale di reclutamento.

Ma le norme pattizie si spingono ancora al di là, introducendo ex post (rispetto alla L. 107/2015), una segmentazione in fasi e sotto-fasi non prevista dalla norma primaria.

Risulta solare la fraudolenta “riserva di posti” a favore dei docenti provenienti da G.M., che si pone in irrimediabile e stridente contrasto con i dettami della Carta Costituzionale!

Si sono, quindi, verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei del concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio e nessun titolo, quindi anche con soli 12 punti, si sono visti assegnare sedi viciniori.

Pertanto è stato ripristinato di fatto, in modo fraudolento, il principio della c.d. “coda”, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 41/2011, Presidente De Siervo, Redattore Saulle), nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed



educativo per l'anno 2009-2010).

Appare evidente che ci si ritrova al cospetto di una deroga – disciplina differenziata di reclutamento – per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice, che va a compromettere legittime aspettative e diritti quesiti di tutti i docenti appartenenti alle GAE!

Già il giudice del Lavoro di Venezia, che ha ribadito che l'unico principio da rispettare nei trasferimenti dei docenti, in assenza di precedenze, è quello del merito professionale: il tribunale ha, infatti, rilevato gravi errori nell'attribuzione delle sedi in Fase C, a causa dell'ormai famigerato algoritmo, e condannato l'amministrazione all'immediata correzione dei trasferimenti operati nel 2016, riportando a casa una docente Campana erroneamente assegnata in Veneto.

Nella sentenza si sottolinea come *“la corretta modalità operativa nella predisposizione delle graduatorie e nell'assegnazione della sede a ciascun docente consista nello stilare per preferenza per preferenza la graduatoria dei docenti sulla base del punteggio assegnato secondo il punteggio posseduto ed assegnato secondo le previsioni di cui all'allegato D al c.c.n.i. del 2016 senza tener conto dell'ordine con cui ciascun interessato abbia espresso la preferenza, a prescindere cioè che l'ambito territoriale esaminato sia collocato come prima o come terza o come altra successiva scelta/preferenza”*.

Secondo il Tribunale veneto, tuttavia, ricostruendo in tal modo la disciplina delle operazioni di Mobilità, si giunge a *“legittimare un sistema per cui l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente*



casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore". (Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016)

Orbene la previsione contenuta nell'allegato 1 al CCNI va intesa proprio in questa prospettiva, e pertanto, *"l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza"* sta a significare che, proprio perché il punteggio di ciascun docente era variabile a seconda dell'ambito assegnato, non era pertanto possibile per l'Amministrazione redigere una graduatoria univoca, bensì occorreva individuare il punteggio in relazione *"a ciascunapreferenza"*, ovvero in relazione a *"ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze"*.

In conclusione, il mancato trasferimento della lavoratrice nell'ambito preteso è illegittimo considerato che per lo stesso tipo di Scuola e per la stessa fase della mobilità vi sono altri docenti con punteggio inferiore alla ricorrente.

Sotto tale profilo e per i superiori motivi la normativa applicata deve essere ritenuta illegittima, deve essere disapplicata con conseguente nullità in parte qua ed il ricorso dovrà essere accolto.

Sotto tale profilo il provvedimento impugnato è



illegittimo e deve essere sospeso e/o annullato.

2. Violazione L. 241/1990 e mancata trasparenza della operazioni di mobilità; Violazione dell'art. 28 DPR 487/97 dell'art 108 della legge 107/2015 e dell'art 97 Costituzione

I provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica sono altresì illegittimi atteso che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto anche da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

Di recente è stato difatti acclarato con perizia tecnica del 4.6.017 la illegittimità del sistema utilizzato per i trasferimenti dei docenti nell'abito delle predette operazioni di mobilità , tanto che si legge nel predetto elaborato peritale che “ *Altra importante zona d'ombra si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso (graduatorie, dati insegnanti ecc.) sui quali è stata eseguita l'elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l'algoritmo e da essa elaborati o se, una volta predisposto l'algoritmo, questo sia stato ceduto al M.I.U.R. che ne ha gestito il funzionamento (input e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti. È evidente che la mancanza di tali precisazioni, così come la mancanza dei file richiamati all'interno del codice, del database, dei file che il software utilizza in lettura e scrittura dei dati (non tanto nei contenuti quanto nella forma) nonché delle specifiche*



tecniche, configura una condotta poco trasparente, nonostante l'intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del TAR, nei confronti del Ministero. Tali omissioni inficiano in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell'algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale".(doc. 5)

Da ciò ne è conseguita la illegittima ripartizione delle sedi come acclarato da costante giurisprudenza .

Già il giudice del Lavoro di Venezia, che ha ribadito che l'unico principio da rispettare nei trasferimenti dei docenti, in assenza di precedenze, è quello del merito professionale: il tribunale ha, infatti, rilevato gravi errori nell'attribuzione delle sedi in Fase C, a causa dell'ormai famigerato algoritmo, e condannato l'amministrazione all'immediata correzione dei trasferimenti operati nel 2016, riportando a casa una docente Campana erroneamente assegnata in Veneto.

Nella sentenza si sottolinea come *"la corretta modalità operativa nella predisposizione delle graduatorie e nell'assegnazione della sede a ciascun docente consista nello stilare preferenza per preferenza la graduatoria dei docenti sulla base del punteggio assegnato secondo il punteggio posseduto ed assegnato secondo le previsioni di cui all'allegato D al c.c.n.i. del 2016 senza tener conto dell'ordine con cui ciascun interessato abbia espresso la preferenza, a prescindere cioè che l'ambito territoriale esaminato sia collocato come prima o come terza o come altra successiva scelta/preferenza"*.

Secondo il Tribunale veneto, tuttavia, ricostruendo in



tal modo la disciplina delle operazioni di Mobilità, si giunge a *“legittimare un sistema per cui l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”*. (Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016).

Orbene la previsione contenuta nell'allegato 1 al CCNI va intesa proprio in questa prospettiva, e pertanto, *“l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza”* sta a significare che, proprio perché il punteggio di ciascun docente era variabile a seconda dell'ambito assegnato, non era pertanto possibile per l'Amministrazione redigere una graduatoria univoca, bensì occorreva individuare il punteggio in relazione *“a ciascuna preferenza”*, ovvero in relazione a *“ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze”*.

Ciò posto l'Amministrazione non ha indicato un valido motivo in forza del quale in relazione ad ambiti oggetto di preferenza da parte del ricorrente le siano stati preferito colleghi con minori punteggi.

Ciò posto nell'assenza di giustificazioni circa il motivo dell'applicazione di un siffatto **criterio antimeritocratico** in



luogo del principio del merito che al contrario oltre ad ingenerare qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione.

In conclusione, il mancato trasferimento del lavoratore nell'ambito preteso è illegittimo considerato che per lo stesso tipo di Scuola e per la stessa fase della mobilità vi sono altri docenti con punteggio inferiore alla ricorrente.

In fattispecie IDENTICA alla presente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha accolto la istanza cautelare con ordinanza n. 2003/2017 disponendo che *i tempi abbastanza lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica ma rischierebbero di pregiudicare il diritto della ricorrente allo scadere dell'assegnazione provvisoria (30.8.017) di ricongiungersi anche per gli anni futuri con il figlio minore..”*.

In ultimo anche il Tribunale di Caltagirone, su ricorso patrocinato da questo difensore in fattispecie del tutto identica al caso di specie (cronol. 3134/2017 del 14/07/2017 RG n. 378/2017) ha ritenuto su ricorso patrocinato da questo difensore *“sussistente il dedotto periculum in mora in relazione alla prossima scadenza dell'assegnazione provvisoria presso l'I. C. Galilei Mazzini di Grammichele e alla situazione familiare della ricorrente, residente con la propria famiglia in Niscemi, madre di due figli minori in età scolare. Sulla base delle considerazioni che precedono, emerge l'apparente fondatezza del diritto della ricorrente alla corretta valutazione del proprio punteggio ai fini delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/17 con assegnazione presso una sede nella regione Sicilia compresa*



negli ambiti territoriali 0009, 0010, 0007, 023 e 024, considerato che la ricorrente ha dimostrato l'attribuzione di sedi entro tali ambiti nella medesima fase a docenti con punteggi inferiori e la residua disponibilità di posti anche in fasi successive". (doc.6,7,8).

In ultimo anche il **Tribunale di Catania** ha acclarato tale principio “ *Ebbene, sulla base della documentazione in atti deve ritenersi provato che l'ambito territoriale 0009, indicato dalla ricorrente quale prima preferenza (così come quelli indicati in ordine successivo) è stato assegnato-in violazione dello stesso criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse, previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, art. 6 CCNI 2016 e 98 e ss. legge n. 107/2015)- ad altri docenti che, seppure partecipanti a fasi successive (B2, B3, C, D) alla fase "B1" della mobilità avevano un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente; il principio del merito, invero, informa in generale qualsiasi procedura concorsuale e dunque anche quella applicata alla mobilità; peraltro, l'amministrazione resistente, restando contumace, non ha offerto valide ragioni atte a giustificare l'attribuzione della sede, in relazione ad ambiti oggetto di preferenza da parte della ricorrente, a colleghi titolari di minori punteggi.* (ordinanza del 25.7.017)(doc. 9).

3.Violazioen dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, , convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per evidente contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione.

In via subordinata ed in ragione delle superiori considerazioni la riserva accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei del



2012 (art 96) al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedente al 2012 (art 95) risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere.

Infatti l'art 96 della legge 107/2015(senza prevedere alcuna riserva) recita espressamente *“Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.*

Ne si tratta di scelta irragionevole potendosi individuare i motivi nell'assenza per molti dei soggetti risultati idonei al concorso 012 della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già



presenti nelle gae e tuttavia per questi ultimi vigenti fino al totale esaurimento delle stesse (art 109, lett. c) ovvero nella preferenza allo scorrimento della graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi.

Ma detta scelta **risulta irragionevole se riferita al momento successivo rispetto all'assunzione**, della precedenza di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede. (in tal senso Trib Catania 11.12.017) (doc. 10)

Difatti tale riserva accordata agli idonei **risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa ed anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito**(molti degli iscritti nelle gae sono soggetti risultanti tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) **né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art 97 Cost.**(non si tratta comunque neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).(doc.11)

LA SUDETTA RISERVA, come osservato dai Tribunali di Roma (sentenza del 2.3.017 n. 2056/017, Tribunale di Enna ordinanza del 5.10.017; Trib . Ravenna sentenza 192/017 del 16.5.017)NON TROVA ALCUN APPIGLIO LEGISLATIVO, a mente dei quali viene fatta



rilevare l'assenza di alcun riferimento nella legge 107/015 alla riserva di posti accantonati invece dal CCNI mobilità 106/017 e vengono altresì rilevati profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità. (doc. 12)

Ed infatti l'art 108 della legge 107 che disciplina la mobilità obbligatoria non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso ossia agli assunti ai sensi dell'art 1 comma 98 lett. a) della medesima legge.

Infatti dalla lettura del testo legislativo può evincersi che **UNICA PRIORITÀ** in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità **RIGUARDA GLI ASSUNTI ENTRO L'ANNO 2014/015** e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggiore punteggio per la procedura di mobilità.

In ultimo anche il **Tribunale di Monza** con sentenza n. 112/2018 pubbl. il 03/04/2018 su ricorso patrocinato da questo difensore ha acclarato che *"Tale interpretazione della norma collettiva non trova un aggancio normativo. L'Allegato 1 al CCNL fa riferimento ad un ordine di graduatoria "per ciascuna preferenza", senza prevedere però "un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze che tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale*



posto in 3^a, o 15^a, o 45^a posizione è una “preferenza” del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione di titoli allegata al presente contratto”, bensì “L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio” (con la precisazione che “A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica ...”) (Trib.Venezia, ordinanza 6962/2016, est. Menegazzo).

D'altronde, secondo il meccanismo seguito dal Ministero l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo essenzialmente dall'ordine indicato dal docente nella domanda, con il rischio concreto che docenti con punteggio più alto trovino collocazione peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso e conseguente violazione del principio di imparzialità di cui all'art.97 Cost., principio fatto proprio dall'art.28 d.p.r. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti,



costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011).In conclusione, il modus procedenti appare illegittimo, in quanto la priorità all'ordine delle preferenze non scaturisce necessariamente dalle previsioni contenute nel CCNL”.

In definitiva la suddetta riserva illegittimamente richiamata non trova nessun appiglio nell'art. 108 della legge 107/2015.

Sotto tale profilo e per i superiori motivi la normativa applicata deve essere ritenuta illegittima e disapplicata per contrasto con norme imperative, con conseguente nullità in parte qua ed il ricorso dovrà essere accolto.

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che Ill.mo Giudice adito , Voglia accogliere , le seguenti

CONCLUSIONI

1. Preliminarmente accertare e dichiarare la illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria del 29.7.016 dell'ambito territoriale di Reggio CalabriaA0010/A0011/nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso la scuola/ambito richiesto e comunque secondo l'ordine di cui alla domanda nella regione Calabria;



2. Conseguentemente per i motivi di cui infra dichiarare la illegittimità dei trasferimenti disposti con bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Reggio Calabria del 29.7.016 e dei trasferimenti indicati in domanda nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso la scuola/ambito richiesto e contestualmente ordinare anche in sovrannumero il Trasferimento della ricorrente presso l'ambito A0010 e seguenti della provincia di Reggio Calabria e comunque emettere tutti i provvedimenti consequenziali ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo del ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente b) disapplicare ai sensi degli artt 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva 016/2017 per i motivi di cui sopra poiché contrarie alla legge 107/2015 al dpr 487/1994 e conseguentemente disporre il trasferimento della ricorrente anche in sovrannumero presso **la scuola/ambiti** Territoriali,nell'ambito Reggio Calabria A0010 e seguenti comunque secondo l'ordine indicato in domanda nella Regione Calabria e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque ordinare alla amministrazione resistente di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche per l'anno scolastico 021/022 e seguenti



ed in tal senso riformulando la graduatoria esistente anche su scuola, con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistenti di cui *infra*.

3. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.

Nota Fiscale : Si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile ed il contributo unificato ammonta ad € 259,00 (doc. 12).

Messina /Prato 8.6.2021

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti i 100 ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente,

formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per



pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI - Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.

<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami/2> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano



ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI
- Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti
immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae,
tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura
di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e
collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D;
e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di
fissazione dell'udienza .

Messina/Prato 21.6.021

Avvocato

Vincenzo La Cava

